



COPIA

# COMUNE DI CONZANO

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

#### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20,15 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	cognome nome	carica	Presente	Assente
1.	DEMARIA Emanuele	Sindaco	SI	
2.	CALIGARIS Roberto	Consigliere	SI	
3.	GAGLIARDONE Fabrizio	Consigliere	NO	SI
4.	MISSERI Massimo	Consigliere	SI	
5.	ZAI Gianluca	Consigliere	SI	
6.	DEMARTINI Sara	Consigliere	SI	
7.	SCARRONE Ambra	Consigliere	SI	
8.	ARDITI Enrica	Consigliere	SI	
9.	SCARCINA Laura	Consigliere	SI	
10.	REFOSCO Marino	Consigliere	SI	
11.	CROSARIOL Valter	Consigliere	NO	SI
		TOTALI	9	2

Con l'intervento e l'opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo - Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**Richiamato** in particolare l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

**Visto** il rinnovato comma 669 della Legge 147/2013, che testualmente recita:

*"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*

**Visto** l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ed integrato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

*«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»"*

**Vista** la deliberazione C.C. n. 6 del 01/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, concernente la conferma delle aliquote TASI per l'anno 2017;

**Rilevato** che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018 determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati di seguito:

SERVIZIO	COSTO PREVISTO €
Viabilità e servizi connessi	€ 105.100,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 53.000,00
Servizi di protezione civile	€ 1.200,00
Parchi e tutela ambientale del verde e servizi connessi	€ 16.750,00

**Considerato** inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 determinato in base alle aliquote ora in approvazione, ammonta ad € 176.050,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati dello 0,99%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.500,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 176.050,00
Differenza (B-A)	€ 174.550,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	0,99%

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 27/12/2017 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**Visto** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato atto** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data 23/07/2014;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 27/11/2012;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

Aliquote	Misura
Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ( <b>esclusivamente</b> A1, A8, A9)	1,00 ‰
Tutte le altre categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	0,00 ‰

2. di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 in materia di aliquote massime e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 37 della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), in materia di blocco degli aumenti delle aliquote fiscali;
3. Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili identificati dal Regolamento TASI, per l'anno 2018 sono quelli di seguito riportati, alla cui copertura, seppur non in misura integrale, è destinata la TASI:

SERVIZIO	COSTO PREVISTO €
Viabilità e servizi connessi	€ 105.100,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 53.000,00
Servizi di protezione civile	€ 1.200,00
Parchi e tutela ambientale del verde e servizi connessi	€ 16.750,00

4. di dare altresì atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Demaria Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. to Scagliotti Pierangelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Publ. n. 67/2018

Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 09/02/2018 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva il  
Conzano, li

per decorrenza dei termini.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI Art.49 D.Lgs. 267/2000**

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità tecnica per quanto di competenza;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

li 27/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scagliotti Pierangelo

**PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Art.49 D.Lgs. 267/2000**

Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Li 27/12/2017

IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Scagliotti Pierangelo

**ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO Art.151 D.Lgs. 267/2000**

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

**ATTESTA** che sussiste la copertura finanziaria in merito all'impegno di spesa da assumere, per quanto di competenza.

li

IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Conzano, li 09/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(SCAGLIOTTI dr. Pierangelo)